

Note esplicative per la redazione dei co-progetti di servizio civile regionale

(testo aggiornato a seguito della DGR n.2349/2019 e successivi provv.ti)

NB. nelle voci con tabelle limitarsi alla loro compilazione, senza aggiungere testo fuori tabella, a meno che non sia richiesto nelle note seguenti.

Ente

- 1) Indicare la denominazione e il codice di accreditamento (SU) dell'ente proponente il co-progetto titolare di iscrizione.
 - 1.1 Indicare la denominazione e il codice di accreditamento (SU) dell'ente/degli enti di accoglienza dell'ente titolare di iscrizione.
 - 1.2 Indicare la denominazione e il codice di accreditamento (SU) dell'ente/degli enti titolare/i di iscrizione co-progettante.
 - 1.3 Indicare la denominazione e il codice di accreditamento (SU) dell'ente/degli enti di accoglienza dell'ente titolare/degli enti titolare/i di iscrizione co-progettante.

Caratteristiche del co-progetto

- 2) Indicare il titolo breve del co-progetto (es: Città solidale, Giochiamo insieme...).
 - 3) Indicare il Settore e l'area di intervento del co-progetto, utilizzando l'allegato 1 della circolare 9/12/2019. È vietata la redazione di co-progetti per più settori o per più di 2 aree all'interno dello stesso settore. Nel caso di co-progetto SCR sviluppato su due aree, la descrizione progettuale - area d'intervento, destinatari, obiettivi, attività, competenze, formazione specifica - deve essere riportata distintamente per le due aree.
 - 4) Definire lo specifico contesto territoriale e la specifica area d'intervento, comprese la/e sede/i d'attuazione progetto coinvolta/e, entro i quali si realizza il co-progetto, descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il co-progetto è destinato ad incidere, mediante pochi e sintetici indicatori. Il contesto è rappresentato dalla ristretta area territoriale di riferimento del co-progetto e dalla specifica area di intervento dello stesso. È opportuno, quindi, evitare di riportare descrizioni e indicatori a livello nazionale ed internazionale o politiche generali di settore. La descrizione deve rappresentare in modo chiaro la realtà territoriale entro la quale è calato il co-progetto, con particolare riferimento all'area settoriale nella quale si vuole intervenire. In presenza di attività difficilmente misurabili attraverso indicatori numerici è possibile quantificare il numero degli interventi che si intendono realizzare nell'arco di tempo di durata del co-progetto, proponendone una accurata descrizione. Gli indicatori sono scelti dall'ente proponente il co-progetto. (Es. I Assistenza anziani in un comune: popolazione complessiva del comune, popolazione del comune con età superiore ai 65 anni, altri enti che già si occupano degli anziani nell'ambito territoriale prescelto; Es. II Salvaguardia ambientale e prevenzione antincendio dei boschi: ettari di bosco dell'area territoriale di intervento, ettari di bosco che il co-progetto intende sottoporre a sorveglianza; frequenza degli incendi ed ettari di bosco distrutti negli ultimi 5 anni, altri enti che operano nello stesso campo; Es. III Salvaguardia beni artistici e storici: bacini archeologici, monumenti storici o artistici presenti nell'area, breve descrizione del loro valore artistico, storico o archeologico. Riferimenti ad eventuali lavori analoghi svolti negli anni precedenti sui beni in argomento presenti sul territorio e ad altri enti operanti nel settore nell'ambito territoriale interessato dal co-progetto).
- Dalla descrizione che precede deve emergere il/i bisogno/i sul/i quale/i si intende intervenire col co-progetto, la sfida sociale su cui si intende intervenire attraverso il co-progetto. In tal modo si andranno a individuare i destinatari diretti del co-progetto, cioè soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del co-progetto, quelli su cui l'intervento va ad incidere in maniera esplicita e mirata e che

costituiscono il target (da quantificare) del co-progetto. Da precisare, infine, la crescita attesa dei giovani coinvolti nell'esperienza.

5) Descrizione obiettivo/i specifico/i del co-progetto, in relazione al bisogno/sfida sociale di cui al punto 4)c) e alle attività descritte al punto 6), con relativi indicatori prima (=situazione di partenza) e dopo (=situazione di arrivo) l'attuazione del co-progetto. Si tratta di indicare in modo chiaro cosa si vuole fare (situazione di arrivo), con la realizzazione del co-progetto.

6) Effettuare una descrizione del co-progetto, distinta per le 2 aree (qualora siano previste) e per le sedi d'attuazione progetto; precisare, invece, se le attività sono uguali in tutte le sedi.

In particolare occorre in primo luogo (voce 6.1) individuare, distinte per sede, le attività che l'ente porrà in essere con i propri operatori per il raggiungimento dell'obiettivo/degli obiettivi della voce 5, specificando i relativi tempi d'attuazione (per es. prima settimana o primo mese, dal 2° al 10° mese, ecc.), che si prestino ad una facile azione di controllo concernente l'effettivo andamento delle attività stesse oggetto del monitoraggio da prevedere alla voce 15. Nella stessa voce 6.1 è necessario precisare quali siano le attività del tutor.

Individuare (voce 6.2) le risorse umane distinte per sede d'attuazione, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo necessarie all'espletamento delle attività previste dal co-progetto. Pertanto, necessita specificare non solo il numero delle risorse umane impegnate, ma anche la professionalità delle stesse coerenti con le attività da svolgere. Non vanno indicate, né inserite nel computo le figure dell'OLP, del RLEA, del Tutor, dei Formatori (per formazione generale e specifica), dei Selettori, degli Esperti del monitoraggio e della valutazione ed ogni altra figura prevista dal sistema del servizio civile relative sia all'accreditamento, che alla realizzazione dei co-progetti. Completare la descrizione con l'indicazione del numero totale di persone coinvolte e del relativo profilo qualitativo.

Ancora (voce 6.3) devono necessariamente essere individuati il ruolo dei giovani in SCR (per es. affiancamento, supporto, collaborazione, ecc.) e le specifiche attività, distinti per sede, che i giovani dovranno svolgere nell'ambito del co-progetto a supporto di quelle indicate nella voce 6.1 (att.ne: le attività dei giovani in SCR - voce 6.3 - non possono coincidere con quelle svolte dall'ente - voce 6.1).

È necessario indicare nella voce 6.3 le eventuali attività da remoto, nel caso si dovessero rendere necessarie nell'impossibilità di continuare, tutto o in parte, le attività in presenza e nel rispetto delle disposizioni per emergenze straordinarie; la numerazione progressiva delle attività sarà da completare con la scritta "REM", ad esempio: 1.1.5.REM.

Di conseguenza a quanto precede sono da integrare le descrizioni delle voci 6.1, 6.2 e 21, completando la numerazione progressiva sempre con la scritta "REM", come da esempio sopra riportato.

Da ultimo (voce 6.4) occorre precisare l'obbligatorio coinvolgimento nel co-progetto dei giovani con minori opportunità: indicare quanti posti si vogliono valorizzare e per quali specifici target di giovani:

- giovani disabili [certificati L.104/92];
- e/o giovani con disagio sociale [con segnalazione del Servizio pubblico competente];
- e/o giovani con bassa scolarizzazione [da precisare livello scolastico, per es. scuola secondaria di primo grado];
- e/o giovani neet o che in precedenza abbiano presentato domanda di partecipazione al servizio civile senza essere selezionati.

Al riguardo si ricorda che non è previsto un numero minimo di giovani da coinvolgere, ma che nella/e sede/i d'attuazione individuata/e sia garantita una presenza "comunque in misura non superiore al 50% per singole sedi d'attuazione progetto, al fine di costituire gruppi misti in servizio civile".

Inoltre è necessario descrivere perché e in che modo per questi giovani

il SCR sarà un'opportunità di crescita e di inclusione sociale.

7) Indicare il numero complessivo dei giovani richiesti per la realizzazione del co-progetto, specificando se l'ente propone a suo carico posti con vitto e alloggio, posti senza vitto e alloggio, posti con solo vitto. È opportuno controllare che il numero di giovani inserito nella voce 7), coincida sia con la somma delle 3 specifiche della stessa voce 7), sia con la somma dei giovani inseriti alla voce 12) della scheda co-progetto.

8) Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei giovani:

- IPOTESI A) 25 ore; in alternativa indicare il monte ore di co-progetto, corrispondente al monte ore mensile di 100 ore, moltiplicato per il numero di mesi previsti alla successiva voce 10);

- IPOTESI B) 20 ore; in alternativa indicare il monte ore di co-progetto, corrispondente al monte ore mensile di 80 ore, moltiplicato per il numero di mesi previsti alla successiva voce 10);

- IPOTESI C) 15 ore; in alternativa indicare il monte ore di co-progetto, corrispondente al monte ore mensile di 60 ore, moltiplicato per il numero di mesi previsti alla successiva voce 10).

Nel caso del monte ore (orario flessibile) occorre precisare che i giovani dovranno essere comunque impegnati in modo continuativo per almeno:

-ipotesi A) 20 ore settimanali e fino a un massimo di 36 ore settimanali,

-ipotesi B) 15 ore settimanali e fino a un massimo di 27 ore settimanali,

-ipotesi C) 10 ore settimanali e fino a un massimo di 18 ore settimanali.

9) Specificare se il co-progetto si articola su 4 o 5 giorni di servizio a settimana. Detta indicazione deve essere fornita anche se si adotta il monte ore.

10) Indicare il numero di mesi dell'impegno richiesto ai giovani del SCR (da 6 fino a 11 mesi).

11) Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l'espletamento del servizio (es: pernottamento, disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità oraria-solo nel caso di monte ore-, impegno nei giorni festivi...).

Con l'occasione si rammenta che non è consentito all'ente di far svolgere alla/al giovane attività notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle 6.00, né di chiedere alla/o stessa/o la reperibilità al di fuori dell'orario di servizio, né di chiedere un orario "spezzato" tra mattina e pomeriggio senza la previsione progettuale del riconoscimento del vitto a favore della/del giovane in SCR.

Nel caso in cui alla voce 6.3 siano previste per i giovani attività di spostamento dalla sede di attuazione progetto (es. visite al domicilio, accompagnamenti, ecc.) occorre precisare nella voce 11 che «In base al paragrafo 6.2 della DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE ED ENTI TITOLARI DEI CO-PROGETTI, per un periodo non superiore ai 60 giorni complessivi, i giovani in servizio potranno essere chiamati a svolgere la propria attività all'esterno della sede di attuazione progetto secondo un calendario settimanale che verrà concordato con i giovani in SCR; in questi casi l'inizio e la fine delle attività quotidiane di SCR saranno effettuati presso la sede indicata alla voce 12, con spostamenti sul territorio con mezzi pubblici o dell'Ente senza oneri a carico dei giovani. Non è ammessa la guida dell'auto del giovane in SCR o di terzi.».

Nel caso di impegno straordinario in giorni festivi occorre precisare nella voce 11 «che le giornate festive in cui i giovani saranno impegnati per eventi devono essere recuperate nella stessa settimana in cui si svolgono le iniziative, oppure in quella successiva, fermo restando che le giornate di servizio settimanali indicate nella voce 9)».

Qualora l'ente preveda una breve chiusura della/e sede/i d'attuazione (situazione straordinaria o non gestibile diversamente, in considerazione della durata del co-progetto richiesta dall'ente e dell'obbligo di garantirne la realizzazione per l'intero periodo), indicare la/e sede/i dove i giovani continueranno le attività progettuali e come sarà gestita e monitorata la preparazione, l'attuazione e l'esito del periodo di

chiusura con il rientro nella/e sede/i d'attuazione progetto.

Caratteristiche organizzative

12) Ogni riga rappresenta una sede di attuazione del progetto, indicare per ogni sede interessata:

- la sede di attuazione di progetto dell'ente presso il quale si realizza il co-progetto come risulta accreditata. Il co-progetto può far capo sia a sedi accreditate alle dirette dipendenze dell'ente proponente, che a sedi accreditate facenti capo ad enti in co-progettazione, associati, consorziati, federati o legati da vincoli canonico-pastorali o da accordi di partenariato a quello iscritto all'albo;
 - il comune di ubicazione delle sedi d'attuazione del co-progetto;
 - l'indirizzo (via/piazza e numero civico) delle sedi d'attuazione del co-progetto;
 - il codice identificativo assegnato alle sedi interessate in fase di accreditamento;
 - il numero di giovani richiesto per ciascuna sede, **specificando quanti posti siano valorizzati per i giovani con minori opportunità individuati nella precedente voce 6.4;**
- il cognome, nome, data di nascita e codice fiscale degli Operatori Locali di Progetto operanti sulle singole sedi. È fondamentale abbinare le singole sedi di co-progetto con i singoli OLP. Si ricorda che a seconda dei settori di intervento del co-progetto il rapporto OLP/N. dei giovani è pari a 1 OLP ogni 4 o 6 giovani. In caso di presenza di due o più operatori locali di progetto su una singola sede occorre inserire i nominativi ed i dati anagrafici richiesti senza cambiare riga. Fermo restando il rapporto OLP/numero dei giovani (1 a 4 assistenza, oppure 1 a 6) uno specifico OLP può essere indicato per una singola sede di attuazione progetto e, avendone i requisiti, per co-progetti diversi, purché realizzati nella stessa sede. I curricula degli OLP devono pervenire obbligatoriamente in forma di autocertificazione, **secondo i contenuti dell'allegato 5A/OLP Italia della circolare DPGSCU 9/12/2019.**
- il cognome, nome e data di nascita, il codice fiscale del Tutor. È indispensabile che i Tutor siano abbinati alle singole sedi di progetto, anche se ciò comporta ripetere lo stesso nominativo su più sedi di co-progetto. I curricula dei Tutor devono pervenire in forma di autocertificazione. La funzione di tutoraggio può essere svolta da una qualsiasi persona dell'ente titolare del co-progetto, ad eccezione dell'OLP e del RLEA (o responsabile provinciale), che abbia svolto attività di tutoraggio in altri progetti sociali. È vincolante la previsione di un numero minimo di due giovani per co-progetto e per singola sede, mantenendo invariato il rapporto massimo OLP/giovani ovvero di 1 giovane SCR in compresenza con giovani SCU nella stessa sede e prevedendo una presenza minima obbligatoria dell'OLP di 15 ore settimanali (ipotesi A) e B) della precedente voce 8), ovvero di 10 ore settimanali (ipotesi C) della precedente voce 8).

Riportare le informazioni relative ai progetti/co-progetti SCU 2020 finanziati o SCU 2021 che si intendono presentare nell'anno in corso (**da precisare l'annualità SCU**) SOLO sulle stesse sedi d'attuazione coinvolte nella co-progettazione SCR (denominazione progetto/co-progetto SCU, codice sede, numero giovani SCU per sede, cognome, nome, data di nascita, codice fiscale degli OLP SCU);

13) Indicare che l'ente partecipa alle attività coordinate e congiunte di sensibilizzazione sulla proposta di servizio civile, in modo da collegare l'attuazione del co-progetto alla comunità locale dove i giovani prestano servizio. Specificare il numero **totale** di ore espressamente dedicato all'attività di sensibilizzazione, **precisando attività ed ore:**

A) **proposte direttamente dall'Ente e dai propri giovani in ambito Co.Pr.E.S.C.;**

B) **partecipate dall'Ente e dai propri giovani tra quelle "disponibili" in ambito Co.Pr.E.S.C., proposte da altri Enti e dal Co.Pr.E.S.C.**

stesso.

14) Indicare in alternativa la soluzione 1 oppure la soluzione 2 di cui all'allegato A12. Non è possibile utilizzare altri criteri di selezione. A prescindere dal sistema di selezione scelto va altresì indicato:

-l'impossibilità di dichiarare giovani inidonei al servizio civile;
- il coinvolgimento di un esperto di immigrazione a fianco del selettore, o in aggiunta, l'impegno delle figure coinvolte nel co-progetto (selettore e/o OLP) a partecipare ad un momento formativo a livello provinciale SOLO se calendarizzato e indicato nel Piano provinciale di riferimento;
-La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 40/2017 che prevede in particolare il rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. A tal fine gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.

15) **Allegare il sistema di monitoraggio accreditato, oppure in mancanza dell'accreditamento del sistema,** elaborare un piano di rilevazione interno, completo di soggetti coinvolti, strumenti impiegati e incentrato sulla rilevazione periodica (da specificare i termini) quantomeno dell'andamento delle attività previste dal co-progetto e quelle effettivamente realizzate nei tempi indicati (cosa funziona e cosa non funziona nel co-progetto) e del rispetto della normativa vigente. Qualora il piano proposto non risulti idoneo ai fini del rilevamento delle attività previste, il co-progetto è escluso dalla valutazione di qualità.

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

- 16) Indicare gli eventuali crediti formativi cui la partecipazione alla realizzazione del co-progetto dà diritto, indicando l'Ente che riconosce i crediti ed allegare la copia degli accordi intervenuti in merito. Gli accordi per il riconoscimento dei crediti devono essere stipulati prima della presentazione del co-progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all'atto della presentazione del co-progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l'irrilevanza ai fini del co-progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse. Nel caso in cui l'Università riconosca genericamente l'attribuzione di crediti ai propri studenti impegnati nel servizio civile al di fuori di uno specifico accordo con l'ente, dovrà allegarsi una nota dell'Università che esplicitamente riconosca all'ente il beneficio per i propri giovani. Ai crediti formativi non è attribuito alcun punteggio in fase di esame, valutazione e selezione dei co-progetti.
- 17) Indicare gli eventuali tirocini formativi riconosciuti ai giovani per la partecipazione alla realizzazione del co-progetto, specificando l'Ente che riconosce i tirocini ed allegare la copia degli accordi intervenuti in merito. Possono essere allegati accordi che riguardano tirocini necessari per poter accedere agli albi professionali, che danno luogo a crediti formativi, ovvero effettuati presso altri enti a tal uopo abilitati da leggi regionali. Gli accordi per il riconoscimento dei tirocini devono essere stipulati prima della presentazione del co-progetto e non essere sottoposti ad alcuna condizione di natura discrezionale. Pertanto, qualora i predetti accordi all'atto della presentazione del co-progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l'irrilevanza ai fini del co-progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse.
- 18) Specificare le competenze che potranno essere acquisite dalle/dai giovani con la partecipazione alla realizzazione del co-progetto. Le predette competenze devono discendere direttamente dalle attività comuni del servizio civile e potranno essere attestate dall'ente titolare dello stesso

utilizzando un "attestato standard" predisposto sulla base delle specifiche Linee Guida emanate dal DPGSCU. In tal caso al co-progetto, per tale voce, non viene assegnato alcun punteggio. Qualora l'ente proponente rilasci, sulla base delle specifiche Linee Guida un "attestato specifico" che faccia riferimento anche alle attività peculiari del co-progetto, vengono attribuiti 2 punti. Nel caso tale "attestato specifico" sia rilasciato da un ente terzo, saranno attribuiti 3 punti. Saranno, invece, riconosciuti 4 punti nel caso in cui venga rilasciata una certificazione delle competenze da parte dei soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013. Per la compilazione della voce 18 della scheda bisognerà pertanto attenersi alle seguenti indicazioni:

-specificare le competenze che potranno essere acquisite dalle/dai giovani con la partecipazione alla realizzazione del co-progetto

-qualora si opti per la prima soluzione bisognerà solo indicare "attestato standard";

-nel secondo caso bisognerà indicare solo "attestato specifico";

-qualora si opti per la terza soluzione andrà indicato "attestato specifico" e riportato il nome del soggetto terzo, allegando anche la lettera di impegno da parte del soggetto stesso a produrre l'attestato specifico, oppure l'accordo sottoscritto tra i due enti;

-nell'ultimo caso andrà indicato "certificazione competenze" e riportato il nome del soggetto titolato ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013, allegando la lettera di impegno da parte del soggetto stesso a rilasciare il certificato, oppure l'accordo sottoscritto tra i due enti; oltre alle specifiche indicate negli allegati 6, 6A, 6B delle "Disposizioni" approvate con circolare 9/12/2019 del DPGSCU.

Nel caso in cui la voce non venga compilata, si intenderà "attestato standard" rilasciato dall'ente proponente e non verrà assegnato alcun punteggio.

- 19) Individuare i partner che costituiscono il sostegno per una migliore realizzazione del co-progetto, compreso il Co.Pr.E.S.C. (att.ne: nel SCU il Co.Pr.E.S.C. risulterà, invece, soggetto della "rete" di cui alla voce 9 del programma SCU, mentre lo stesso accordo di rete dovrà essere allegato anche al co-progetto SCR). Specificare il loro concreto apporto alla realizzazione dello stesso, allegando la documentazione dalla quale risulti il codice fiscale, gli impegni assunti a firma del loro legale rappresentante. Detto apporto, riferito esclusivamente alle concrete attività previste dal co-progetto, deve essere dettagliato e non generico e può riguardare tutte le fasi di realizzazione dello stesso ad esclusione della formazione specifica e della certificazione delle competenze delle professionalità acquisibili, per le quali è già prevista l'attribuzione di specifici punteggi. Per l'attribuzione del punteggio nella valutazione del progetto/co-progetto SCR i predetti Enti non dovranno essere accreditati per il servizio civile.

Sedi della formazione generale coordinata e congiunta e della formazione specifica dei giovani in servizio civile

- 20) Indicare la/e sede/i di realizzazione della formazione, A) generale e B) specifica, la/e quale/i può/possono essere anche diversa/e da quella di realizzazione del co-progetto. Contenuti: nome sede, indirizzo, comune.

Formazione specifica dei giovani in servizio civile

- 21) Indicare i moduli e i relativi contenuti della formazione specifica dei giovani, che varia da co-progetto a co-progetto secondo il settore, l'area di intervento e le peculiari attività previste dai singoli co-progetti. Essa concerne tutte le conoscenze di carattere teorico pratico legate alle specifiche attività previste dal co-progetto e ritenute necessarie dall'ente per la realizzazione dello stesso. Il percorso di formazione specifica dovrà essere uguale, nei moduli, a favore di tutti i giovani coinvolti nel co-progetto SCR che svolgono le stesse attività.

L'ente è tenuto obbligatoriamente a prevedere un apposito modulo concernente l'informativa sui rischi connessi all'impegno dei giovani in

SCR, sulle misure di prevenzione ed emergenza specifiche del co-progetto SCR e/o alla sede d'attuazione in cui la/il giovane è inserita/o, in conformità a quanto disposto al punto 12.2.1 del citato D.P.C.M. 14/1/19, in aggiunta al "corso base", erogato tramite FAD proposta dalla Regione attraverso il sistema SELF. È importante inserire un modulo formativo sui rischi derivanti dallo svolgimento delle specifiche attività indicate a progetto (che gli Enti, in alcune realtà, già erogano obbligatoriamente al proprio personale), distinto da quello effettuato attraverso la FAD che tratta l'argomento sicurezza solo da un punto di vista normativo e generale. Nel caso gli enti co-progettanti ritengano non necessario un modulo formativo specifico, in aggiunta a quello base tramite FAD, dovranno precisarlo dopo la tabella della voce 21.

Per accogliere al meglio nei co-progetti cittadini stranieri e comunitari che abbiano difficoltà nella conoscenza della lingua italiana occorre inserire nei programmi di formazione specifica un monte ore annuo (in aggiunta alle 50 ore obbligatorie), non inferiore alle 20 ore, di formazione linguistica oppure l'indicazione di corsi gratuiti già presenti sul territorio che si rivolgano a cittadini stranieri e comunitari. Il percorso di formazione alla lingua italiana deve essere riconosciuto come parte integrante del servizio civile.

È necessario indicare i moduli formativi aggiuntivi corrispondenti alle eventuali attività da remoto riportate nella voce 6.3, qualora si dovessero rendere necessarie nell'impossibilità di continuare- tutto o in parte- le attività in presenza e nel rispetto delle disposizioni per emergenze straordinarie; la numerazione progressiva delle attività (prima colonna), per questi ultimi moduli, sarà da completare con la scritta "REM", come indicati nella voce 6.3.

Indicare, inoltre, le metodologie alla base del percorso formativo per i giovani e le tecniche che saranno impiegate per attuarlo tra le quali non rientrano affiancamento, accompagnamento, learning by doing; si ricorda che non è possibile indicare la sola metodologia della "lezione frontale".

Indicare, quindi, la durata della formazione specifica che non può essere inferiore alle 70 ore (50 + 20 ore di formazione linguistica), tenendo conto che la somma delle ore indicate con quelle previste per la formazione generale non può essere inferiore alle 80 ore + 20 ore di formazione linguistica e non può superare le 150. La durata, quindi, non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. giorni, settimane, mesi). È attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di formazione superiore alle 70 (50 + 20 ore di formazione linguistica). La formazione specifica dei giovani è obbligatoria per cui l'assenza della stessa, o una durata che, cumulata con le ore previste per la formazione generale, risulti inferiore al minimo stabilito di 80 ore + 20 ore di formazione linguistica comporta l'esclusione del co-progetto.

Indicare, infine, Cognome, Nome e data di nascita dei formatori, con la precisazione che viene esclusa la possibilità di indicare un unico formatore.

Altri elementi

- 22) Allegare il sistema di monitoraggio accreditato, oppure in mancanza dell'accreditamento del sistema, elaborare un piano di rilevazione interno completo di strumenti e metodologie adeguate, incentrato sull'andamento e la verifica del percorso formativo predisposto, sulla valutazione periodica dell'apprendimento di nuove conoscenze e competenze, specificando: soggetti coinvolti, oggetti delle rilevazioni, strumenti utilizzati nelle rilevazioni e relative tempistiche. Qualora il piano proposto non risulti idoneo ai fini del rilevamento delle attività della formazione generale e specifica, il co-progetto è escluso dalla valutazione di qualità.